



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

FATTURA ELETTRONICA IN PILLOLE
CASI PRATICI

CASO PRATICO N. 4

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ED EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE: FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA

È pratica largamente diffusa emettere, a seguito di cessione di beni e merci, il documento accompagnatorio (Documento di Trasporto), grazie al quale è possibile raggruppare tutte le operazioni effettuate nel corso del mese in un'unica fattura.

Ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972 è stabilito che

le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Le fatture devono in ogni caso concorrere alla liquidazione dell'IVA del mese in cui sono state effettuate le operazioni. Nell'attuale sistema cartaceo, è prassi comune emettere nel corso dei primissimi giorni del mese successivo a quello di effettuazione, tutte le fatture relative alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, riportando come data della fattura l'ultimo giorno del mese precedente. Questo modus operandi, pur essendo largamente diffuso nella pratica, non rispetta la norma sopra riportata, in quanto la data riportata sulla fattura deve coincidere con quella di effettiva emissione del documento.

Nel sistema della fatturazione elettronica, resta tracciata sia la data di emissione della fattura, sia la data di trasmissione al sistema di interscambio. Le due date devono sostanzialmente coincidere, in quanto la fattura si considera emessa una volta che è stata inviata al SdI, da quest'ultimo accettata e messa a disposizione della controparte.

ESEMPIO



Cessione di beni effettuata il giorno 20 gennaio 2019 documentata da DDT, la cui fattura differita sarà emessa e trasmessa il successivo 10 febbraio 2019. Il contribuente dovrà:

- In data 20.01.2019 dovrà essere emesso il DDT che accompagna la merce;
- La data di emissione della fattura è il 10.02.2019;
- Nella fattura dovranno essere indicati i riferimenti del DDT (numero e data);
- L'IVA a debito deve confluire nella liquidazione di gennaio 2019.